

STATUTO

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVIDALE DEL FRIULI UD VIALE
GEMONA 5

Numero REA: UD - 203589

Codice fiscale: 01905060305

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al rep.n.49993/19080	
	STATUTO SOCIALE	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità limi-	
	tata con la denominazione Centro Formazione Professionale Ci-	
	vidale - Società Cooperativa Sociale e in sigla Civiform soc.	
	coop. sociale.	
	Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi ineren-	
	ti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 di-	
	cembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione	
	Cooperative Italiane per il tramite dell'organismo provincia-	
	le dell'Associazione Cooperative Friulane.	
	Articolo 2 - Sede	
	La società cooperativa ha sede legale nel Comune di Cividale	
	del Friuli (Udine).	
	Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2365 del codice ci-	
	vile, sono attribuite alla competenza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, con l'osservanza delle forme previste dalla leg-	
	ge, le deliberazioni in materia di trasferimento della sede	
	legale nell'ambito del territorio nazionale, nonché di isti-	
	tuzione e soppressione di sedi secondarie.	
	E' inoltre attribuita alla competenza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, filiali,	

	succursali ed unità locali comunque denominate, anche presso	
	terzi.	
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la	
	cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o	
	e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto,	
	sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato	
	a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni	
	del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o	
	e-mail.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno)	
	agosto 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, con	
	delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, nei termini	
	di legge, prima della sua scadenza.	
	Articolo 4 - Scopi ed oggetto	
	La Cooperativa, ispirandosi ai principi ed ai metodi della	
	mutualità, senza finalità lucrative, ha lo scopo di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale della persona attraverso la ge-	
	stione di servizi educativi ed assistenziali rivolti alla	
	collettività relativi alla formazione professionale e cultu-	
	rale ed all'attività scolastica e convittuale in genere ai	
	sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, della L.R. 20/2006	
	e delle eventuali altre disposizioni integrative e modifica-	
	tive.	

	La cooperativa opera quale strumento indiretto di attuazione	
	delle iniziative scolastiche, formative e convittuali dei	
	propri soci costituendo un tanto il proprio scopo mutualisti-	
	co caratterizzante.	
	La cooperativa si ispira ai principi dell'etica cristiana,	
	per l'educazione e la formazione professionale, morale e so-	
	ciali dei giovani e si propone la gestione di iniziative ed	
	esperienze di formazione e di scuola ad ispirazione cristia-	
	na. A tal fine la cooperativa potrà:	
	a) gestire attività scolastiche, formative e didattiche con	
	particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazio-	
	ne professionale rivolti ai giovani di età compresa tra i 14	
	e i 18 anni, nel cui ambito realizza l'assolvimento dell'ob-	
	bligo di istruzione;	
	b) organizzare, istituire e gestire corsi di formazione pro-	
	fessionale secondo le normative regionali, nazionali e U.E.;	
	c) organizzare, istituire e gestire corsi di formazione in	
	generale, di riqualificazione professionale, anche per il	
	tramite di seminari, convegni ed interventi finalizzati;	
	d) offrire assistenza ai frequentanti i corsi da essa isti-	
	tuiti, attraverso l'ospitalità in convitto o semiconvitto	
	fornendo loro ogni servizio relativo al soggiorno ed al tempo	
	libero;	
	e) offrire accoglienza, sia in termini di attività educati-	
	vo-assistenziale sia in termini di assistenza sanitaria, a	

	minori in situazione di disagio o di abbandono familiare e a	
	minori stranieri non accompagnati;	
	f) creare iniziative atte a favorire la qualificazione per	
	l'inserimento lavorativo dei giovani;	
	g) svolgere attività formativa di sostegno per soggetti por-	
	tatori di handicap al fine di agevolarne il percorso formati-	
	vo e il successivo inserimento professionale.	
	I servizi saranno prevalentemente rivolti ai soggetti in si-	
	tuazione di svantaggio, come identificati nella Legge 381/91,	
	nella L.R. F.V.G. 20/2006, nella disciplina comunitaria spe-	
	cifica vigente nonché nelle relative disposizioni attuative,	
	con particolare riferimento ai minori.	
	La Cooperativa nello svolgere le proprie attività nei com-	
	plessi immobiliari messi a disposizione dalla Fondazione EFA	
	- Ente Friulano Assistenza, perseguirà i fini statutari se-	
	condo le indicazioni e gli indirizzi suggeriti dall'EFA nel	
	rispetto degli aspetti morali, assistenziali e degli obietti-	
	vi comuni.	
	La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività an-	
	che con terzi non soci.	
	La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale del-	
	le disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme	
	attuative e transitorie del codice civile.	
	La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del	
	pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate ne-	

	gli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con e-	
	sclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs.	
	58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobilia-	
	ri, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili	
	al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del pro-	
	prio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:	
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azio-	
	narie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed	
	organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analo-	
	ghi o complementari al proprio;	
	b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire i-	
	scrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni	
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni	
	proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo	
	ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-	
	ranzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
	d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre im-	
	prese per l'esercizio in comune di specifiche attività rien-	

	tranti nell'oggetto sociale principale.	
	f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del codice civile.	
	FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO	
	Articolo 5 - Rapporto mutualistico	
	I rapporti mutualistici con i soci sono disciplinati da uno o	
	più regolamenti interni specifici nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento tra i soci stessi.	
	Laddove non risulti approvato lo specifico regolamento inter-	
	no, per i servizi prestati dalla cooperativa ai sensi del	
	presente statuto, il Socio, in considerazione della natura	
	mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un	
	corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, se-	
	condo criteri prudenziali e tenuto conto dell'andamento di	
	mercato.	
	SOCI	
	Articolo 6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al numero minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutti gli Enti, pubblici e	
	privati, anche in forma di società, con o senza personalità	
	giuridica, aventi finalità culturali o assistenziali o comun-	
	que operanti nel settore della formazione nonché le persone	
	fisiche e giuridiche comunque interessate al conseguimento	
	degli scopi sociali e non aventi interessi in contrasto o	

	concorrenti con quelli della Cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà	
	del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita	
	sezione del libro soci.	
	Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione, sia	
	dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo	
	il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità	
	dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi	
	effettuati in applicazione dei contratti stipulati con Ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	

	Possono infine essere soci anche le persone giuridiche, pub-	
	bliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la	
	società nel raggiungimento dei propri obiettivi.	
	Articolo 7 - Ammissione	
	La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio	
	di Amministrazione e deve contenere:	
	a) le generalità, la residenza ed il domicilio se trattasi di	
	aspirante socio persona fisica;	
	b) la denominazione e la sede legale, se trattasi di aspiran-	
	te socio persona giuridica o soggetto comunque diverso dalla	
	persona fisica, nonché i dati di cui alla precedente lettera	
	a) relativi al legale rappresentante;	
	c) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o	
	indirizzo e-mail;	
	d) il codice fiscale e l'eventuale numero di Partita I.V.A.;	
	e) le proprie finalità, l'attività svolta ovvero le caratte-	
	ristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti	
	prescritti dallo statuto;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	g) l'ammontare delle azioni nominative che si intende sotto-	
	scrivere;	
	h) la qualifica di socio cooperatore o di socio volontario	

	che intende rivestire;	
	i) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai re-	
	golamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	j) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;	
	k) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	
	zione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche	
	e sociali del presente statuto.	
	Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta	
	dal legale rappresentante della società e la stessa deve es-	
	sere corredata da documentazione idonea a comprovarne i pote-	
	ri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e con-	
	cordato della Società.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura de-	
	gli amministratori nel libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale di-	
	niego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stes-	
	sa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:	
	a) di versare il capitale sociale sottoscritto;	
	b) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamen-	
	ti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera du-	
	rata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio, assi-	
	curando la propria fattiva collaborazione per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	d) di contribuire alle spese della Cooperativa in rapporto ai	
	servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli	
	organi sociali competenti;	
	e) di non svolgere attività concorrente con quella della coo-	
	perativa;	
	f) di non essere socio in altre società, anche cooperative, o	

	consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella	
	della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da par-	
	te del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 9 - Adempimenti nuovi soci	
	Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'even-	
	tuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica	
	soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nel seguente	
	modo:	
	a) il 50% (cinquanta per cento) dell'importo dovuto all'atto	
	di ammissione;	
	b) la restante parte nei termini da stabilirsi dal Consiglio	
	di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data	
	della deliberazione di ammissione.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	
	agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'e-	
	sistenza della Cooperativa.	
	Articolo 10 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla cooperativa nei casi previsti	
	dalla legge e qualora:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio di-	
	verso da persona fisica;	
	d) per altri gravi comprovati motivi.	

	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorra-	
	no i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'in-	
	teresse della società.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla so-	
	cietà a mezzo lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al so-	
	cio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora	
	non sussistano i presupposti del recesso.	
	In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione in-	
	nanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto inerente i rapporti mutualistici	
	tra socio e cooperativa.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio	
	di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualo-	
	ra il socio:	
	a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	

	non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'artico-	
	lo precedente;	
	b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua	
	in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sotto-	
	scritto;	
	c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla	
	legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal	
	rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali;	
	d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza	
	in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o co-	
	munque attività contraria agli interessi sociali;	
	e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello	
	svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e	
	nei rapporti in generale con la società;	
	f) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazio-	
	ne dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qua-	
	lunque titolo verso la cooperativa.	
	Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consi-	
	glio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente	
	all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invita-	
	re il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la	
	sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fis-	
	sando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione	
	delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il ter-	

	mine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la	
	permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà de-	
	liberare l'esclusione del socio.	
	L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento	
	nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli am-	
	ministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare	
	al socio il provvedimento di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con	
	effetto dall'annotazione di cui sopra.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successi-	
	vo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica	
	In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico	
	si sciolgono.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente	
	versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro	
	spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto	
	Gli eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse moda-	

	lità del comma precedente, quello di loro che li rappresen-	
	terà di fronte alla società. In difetto di tale designazione	
	si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice	
	civile.	
	Articolo 13 - Scioglimento di socio diverso da persona fisica	
	Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comun-	
	que diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di	
	chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione del-	
	le azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella mi-	
	sura stabilite dal successivo articolo 14.	
	Articolo 14 - Rimborso delle azioni	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio	
	deceduto, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato	
	di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per	
	l'importo effettivamente versato sulla base del valore effet-	
	tivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo al-	
	l'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitata-	
	mente al socio.	
	In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle	
	azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente	
	rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure,	
	in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera rac-	

	comandata.	
	Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180	
	(centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limita-	
	tamente al socio.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazio-	
	ne dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivan-	
	te dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivan-	
	te da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite,	
	anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice	
	civile.	
	AZIONI	
	Articolo 15 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è forma-	
	to da un numero illimitato di azioni sociali nominative del	
	valore nominale ciascuna di Euro 51,00 (cinquantunovirgolaze-	

	rozero), detenute dai soci cooperatori.	
	Il valore nominale complessivo delle azioni detenuto da cia-	
	scun socio cooperatore non può essere in alcun caso superiore	
	ai limiti di legge.	
	I limiti di partecipazione al capitale sociale non si appli-	
	cano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti	
	e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	Articolo 16 - Azioni	
	È esclusa l'emissione dei titoli azionari.	
	Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministra-	
	zione con lettera raccomandata precisando i requisiti del-	
	l'acquirente.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le a-	
	zioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che ab-	

	bia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo	
	29.	
	Articolo 17 - Strumenti finanziari	
	E' esclusa l'emissione di strumenti finanziari.	
	La disposizione di cui al comma precedente deve intendersi	
	riferita a qualsiasi strumento finanziario, sia partecipativo	
	che non partecipativo, e nei confronti dei soci e dei terzi.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili	
	L'esercizio sociale decorre dal giorno primo settembre al	
	giorno trentuno agosto dell'anno successivo.	
	Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione,	
	previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla reda-	
	zione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, con-	
	to economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso,	
	con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a	
	norma di legge:	
	- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma del-	
	l'articolo 2513 del codice civile;	
	- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del	

	codice civile;	
	- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a nor-	
	ma dell'articolo 2545 del codice civile;	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma	
	dell'articolo 2545-sexies del codice civile;	
	- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.	
	Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:	
	a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo	
	di riserva legale indivisibile;	
	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;	
	c) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata	
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva	
	straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento	
	sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni	
	futuri.	
	Viene espressamente esclusa la possibilità di ripartire tra i	
	soci, sotto qualsiasi forma, somme a titolo di dividendo e/o	
	di rivalutazione del capitale sociale ex articolo 7 della	
	Legge 59/92.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti	
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio	
	venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, de-	

	tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).	
	Le riserve e gli altri fondi del patrimonio netto, escluso il	
	solo capitale sociale sottoscritto e versato, non sono mai	
	ripartibili tra i soci durante la vita della società ne al-	
	l'atto del suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblea	
	Articolo 19 - Assemblea e Convocazione	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-	
	liberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto so-	
	stitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzianti, salvo il diritto di recesso previsto dalla leg-	
	ge.	
	L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai	
	sensi di legge.	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata	
	dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	anche in luogo diverso dal comune della sede della società	
	purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi	
	nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto,	
	anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul	
	libro dei soci, ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale,	
	se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato	

	per l'adunanza.	
	L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare,	
	il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data	
	della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luo-	
	go nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in ag-	
	giunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita nel caso previsto	
	dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.	
	Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando	
	ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma,	
	del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di compe-	
	tenza della assemblea ordinaria:	
	a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o	
	alla copertura delle perdite;	

	b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del	
	numero, ed eventualmente del Presidente e del Vice Presiden-	
	te, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale,	
	nonché, quando previsto, del soggetto incaricato della revi-	
	sione legale;	
	c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di	
	gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori, ai	
	sindaci ed all'incaricato della revisione legale;	
	d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal pre-	
	sente statuto;	
	e) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori	
	e dei sindaci;	
	f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	g) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attri-	
	buiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente	
	richieste dal presente statuto per il compimento di atti de-	
	gli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsa-	
	bilità degli amministratori per gli atti compiuti.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei	
	soci.	
	L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sul-	

	la proroga della durata della società, sul cambiamento del-	
	l'oggetto sociale, sulla fusione della società - fatto salvo	
	quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 del pre-	
	sente statuto - o sulla sua scissione, sullo scioglimento an-	
	ticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comun-	
	que su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie	
	o riservato alla sua competenza dalla legge.	
	Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque	
	sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida, in prima	
	convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresen-	
	tino la maggioranza dei voti di tutti i soci ed, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci	
	presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di	
	voto.	
	Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche al-	
	l'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della so-	
	cietà, sullo scioglimento anticipato le deliberazioni, tanto	
	in prima quanto in seconda convocazione, devono essere assun-	
	te con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aven-	
	ti diritto di voto.	
	Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica, ivi compresi i soci	
	volontari, ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero	
	delle azioni possedute.	
	Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2538 del codice civi-	
	le, ai soci persone giuridiche è invece attribuito un voto o-	
	gni 400 (quattrocento), o frazione di 400 se inferiore, azio-	
	ni sociali possedute, fino ad un massimo di cinque voti per	
	ciascun socio.	
	Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assem-	
	blea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un pro-	
	prio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio	
	dallo stesso delegati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che	
	non sia amministratore, sindaco o dipendente della società,	
	ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e	
	che abbia diritto al voto.	
	Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	Alle assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto,	
	un rappresentante dell'Associazione Cooperative Friulane.	
	Articolo 23 - Deliberazioni assembleari	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il	

	verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da	
	un Notaio.	
	I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo	
	quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quin-	
	di trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421	
	del codice civile.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro as-	
	senza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi	
	diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa.	
	La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto	
	anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi	
	diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese:	
	per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro si-	
	stema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque ga-	
	rantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.	
	Consiglio Di Amministrazione	
	Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 9	
	(nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dal-	
	l'assemblea ordinaria.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	

	peratori, ivi compresi i soci volontari, ovvero tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non supe-	
	riore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere at-	
	tribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presen-	
	za, da determinarsi con deliberazione assunta dalla assemblea	
	ordinaria.	
	Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il pa-	
	rere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo	
	comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dov-	
	to a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore	
	della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un im-	
	porto complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-	
	stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese	
	sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.	
	Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'assemblea	
	all'atto della nomina dell'organo amministrativo, il Consi-	
	glio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Pre-	

	sidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimen-	
	to e che durano in carica per tutta la durata del loro manda-	
	to di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte	
	del Consiglio.	
	Il Consiglio può inoltre nominare un segretario il quale può	
	anche essere scelto di fuori dai suoi membri.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-	
	zione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nomi-	
	nati dalla assemblea tra i soci cooperatori. Gli amministra-	
	tori così nominati rimangono in carica sino alla prossima as-	
	semblea.	
	Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori no-	
	minati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei man-	
	canti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,	
	od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ven-	
	ga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da	
	almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubica-	

	ta la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli	
	Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita,	
	anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo formalmente comu-	
	nicato dall'interessato, a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi e revisore legale, se nominati almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei pre-	
	senti partecipanti al voto. In caso di parità di voti, preva-	
	le il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del	
	codice civile, ad un comitato esecutivo, composto dal Presi-	
	dente, dal/i Vice Presidente/i e da alcuni dei suoi componen-	
	ti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega.	
	Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono riferire al	
	Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se no-	
	minato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effe-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	

	La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente	
	all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessa-	
	rie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimen-	
	to degli scopi sociale e mutualistico.	
	Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più	
	ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e	
	gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge	
	espressamente riserva alla competenza inderogabile della as-	
	semblea.	
	Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2365 del codice ci-	
	vile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono	
	attribuite, con l'osservanza delle forme previste dalla leg-	
	ge, le deliberazioni in materia di:	
	- trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio	
	nazionale, nonché di istituzione e soppressione di sedi se-	
	condarie;	
	- fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2500-bis;	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società;	
	- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.	
	Articolo 26 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore del-	
	la società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme	

	a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.	
	Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e	
	può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e sta-	
	to di giurisdizione.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui	
	mansioni spettano al/i Vice Presidente/i.	
	E' inoltre attribuita alla competenza degli amministratori	
	l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presi-	
	dente, ed, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, ab-	
	bianco la rappresentanza della società.	
	Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il	
	Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la	
	rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle for-	
	me di legge, ai direttori generali, ai dipendenti della coo-	
	perativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla	
	medesima.	
	Collegio Sindacale - Revisione Legale dei Conti	
	Articolo 27 - Collegio Sindacale	
	Nel caso in cui si verificassero i presupposti di cui al pri-	
	mo comma dell'articolo 2543 del codice civile - ovvero qualo-	
	ra comunque previsto dalla legge - la cooperativa, con deli-	
	berazione dell'assemblea, procede con la nomina di un Colle-	
	gio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un Presi-	
	dente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.	

	I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei	
	requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'at-	
	to della nomina, provvede anche alla determinazione del com-	
	penso loro attribuito. Ai Sindaci spetta comunque il rimborso	
	delle spese documentate sostenute in relazione al loro inca-	
	rico.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rie-leg-	
	gibili.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di	
	legge e, salva diversa deliberazione dell'assemblea, esercita	
	anche la revisione legale dei conti. In tal caso i Sindaci	
	dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti	
	dalla legge per tale funzione.	
	Articolo 28 - Revisione Legale dei Conti	
	La revisione legale dei conti della cooperativa, fin tanto	
	che la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio ovvero non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, è esercitata, salva diversa deliberazione del-	
	l'assemblea, dal Collegio Sindacale, se nominato, i cui com-	
	ponenti, in tal caso, devono essere in possesso di tutti i	
	requisiti previsti dalla legge per tale funzione.	
	Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione lega-	
	le dei conti della cooperativa, se obbligatoria per legge, è	

	esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisio-	
	ne iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia che sono incaricati e svolgono la propria funzione	
	secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.	
	L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condi-	
	zioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del-	
	l'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma	
	precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga op-	
	portuno:	
	- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presiden-	
	te, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in	
	possesso dei requisiti di legge;	
	- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei con-	
	ti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione;	
	che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 29 - Collegio Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La	
	sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata accet-	
	tazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomi-	
	na alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è ac-	
	compagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000 (cinquantamila/00);	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile.	
	L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presi-	
	dente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa	
	promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane	
	(Confcooperative), il cui Regolamento Arbitrale le parti di-	

	chiarano di conoscere ed accettare integralmente.	
	In difetto di designazione, entro il termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci posso-	
	no convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo e-	
	quità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con rife-	
	rimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabi-	
	liti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.	
	La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbi-	
	trale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale	
	Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e	
	destinazione patrimonio	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dal-	
	l'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre di-	
	sposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con	
	il metodo assembleare, stabiliscono:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del	
	codice civile.	
	La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.	
	In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di re-	
	cesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter,	
	secondo comma, del codice civile.	
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'even-	
	tuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destina-	
	to nell'ordine:	

	a) al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente	
	versate dai soci;	
	b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mu-	
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 31 - Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno della coope-	
	rativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la so-	
	cietà ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica e la sua valorizzazio-	
	ne per i soci ed in generale quant'altro stabilito dalla leg-	
	ge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	alla approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Articolo 32 - Clausole Mutualistiche	
	Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente	
	statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza	
	finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità pre-	
	valente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) divieto di distribuire i dividendi tra i soci;	
	b) divieto di emissione di strumenti finanziari e, conseguen-	
	temente, di loro remunerazione;	

	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale sottoscritto e versato, ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale,	
	sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere	
	osservate.	
	La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e	
	la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in	
	sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di	
	voto.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato	
	dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle	
	cooperative sociali, sulle società cooperativa a mutualità	
	prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.	
	F.to Gianpaolo Zamparo	
	F.to Antonio Cevaro	